

N. 29888/4908 di Rep.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottantaquattro addi venti del
mese di Settembre, in Milano, Via del Vecchio
Politecnico 3.

Innanzi a me

Dott. GAMBA Giancarlo, Notaio in Milano ed
iscritto nel Collegio Notarile di Milano e
riuniti; senza la presenza dei testimoni cui fu
dai comparenti concordemente rinunciato col mio
consenso.

Registrato a Milano
ATTI PUBBLICI
il 25.9.1984
N. 13998 - Serie I
con L. 100.000

Sono presenti

= BOCCONI Mauro, nato a Senigallia il quattro
Settembre millenovecentoventuno, residente a
Milano, Viale Monza 87, commerciante.


= BURO' Gian Franco, nato a Firenze il nove
Dicembre millenovecentoventicinque, residente a
Milano, Via Birolli 6, commerciante.

= PEDOL Domenico, nato a Milano il sette Marzo
millenovecentotrenta, residente a Milano, Via
Berna 11/4, commerciante.

I comparenti, della cui identità personale io

Notaio sono certo, mi dichiarano di voler

costituire, come col presente atto costituiscono,



un'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE GROSSISTI E COMMISSIONARI PRODOTTI
ITTICI"

denominata brevemente "A.G.C.P.I."

L'Associazione ha sede in Milano, Corso Venezia
47/49 ed ha durata illimitata.

Essa è retta, oltre che dalle norme di Legge in
materia, dallo Statuto che, firmato dai comparenti
e da me Notaio, a questo atto si allega sotto la
lettera "A".

L'Associazione ha lo scopo di occuparsi di tutte
le questioni economiche, giuridiche, sindacali che
concernono il commercio ed il consumo dei prodotti
ittici, come dettagliatamente specificato
nell'articolo 3) del citato Statuto.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo,
composto da tre a cinque membri che durano in
carica tre anni, munito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che si
determina in tre membri, vengono chiamati i
predetti Signori BOCCONI Mauro, BURO' Gian Franco
e PEDOL Domenico.

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo
viene nominato il Signor BOCCONI Mauro.

Di quest'atto richiesto e da me ricevuto io Notaio
ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda,
lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà,
omessa la lettura dell'allegato per espressa
volontà dei comparenti medesimi.


Così pubblicato, scritto da me su un foglio
occupato per pagine tre e parte della quarta,
viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio.

F.to BOCCONI Mauro

" Gian Franco BURO'

" PEDOL Domenico

" GAMBA Giancarlo - Notaio -



4

STATUTO

ART. 1

E' costituita, nell'ambito dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO, l'"ASSOCIAZIONE GROSSISTI E COMMISSIONARI PRODOTTI ITTICI" denominata più brevemente AGCPI.

L'Associazione è apartitica.

ART. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3

L'Associazione si propone:

a) di occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali che concernono il commercio ed il consumo di ogni prodotto interessante la categoria;

b) di assistere i Soci in tutti i problemi diretti ed indiretti attinenti alla loro qualità di grossisti e di commissionari di prodotti ittici;

c) di promuovere e sollecitare tutte quelle riforme atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale e culturale della categoria rappresentata;

d) di promuovere, incentivare la costituzione di Enti economici e commerciali fra gruppi di

Associati e di assistere tali gruppi nelle pratiche necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

e) di promuovere ed attuare l'incremento degli scambi interni e con l'Estero, in regime di libero mercato, facilitando tutte le iniziative atte a creare lo sviluppo del commercio di prodotti ittici;

f) di seguire l'andamento dei mercati nazionali ed esteri;

g) di rappresentare i Soci presso Autorità, Enti ed Istituzioni che hanno competenze in ordine alla regolamentazione ed alla vigilanza sulle attività commerciali;

h) di pervenire alla pacifica risoluzione delle controversie che, in rapporto all'attività esercitata, dovessero insorgere fra gli Associati, sia individualmente che collettivamente;

i) di designare propri rappresentanti o delegati in Commissioni o consessi, presso Enti ed Autorità quando lo richieda l'interesse degli Associati e tale rappresentanza sia ammessa;

l) di espletare ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad essa affidato.

Possono essere Soci dell'Associazione:

1) le persone fisiche titolari di aziende esercenti attività commerciale all'ingrosso o di commissionario di prodotti ittici;

2) le Società titolari di aziende esercenti attività commerciali all'ingrosso o di commissionario di prodotti ittici, le quali sono ammesse come Socie nella persona fisica di un proprio rappresentante, dichiarato nella domanda di ammissione, purchè munito di delega scritta.

In tal caso il rappresentante ha tutti i diritti e doveri del Socio.

ART. 5

La qualità di Socio non è trasmissibile.

ART. 6

La domanda di ammissione a Socio implica piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione viene comunicata all'interessato senza obbligo di specificare i motivi in caso di mancata ammissione.

ART. 7

Il Socio dovrà pagare una quota associativa

7

annuale il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo d'intesa con l'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici ed alle attività dell'Associazione.

ART. 8

La qualità di Associato implica adesione ed accettazione del presente Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.

ART. 9

I Soci si intendono impegnati per un periodo di anni due (solari) e successivamente per egual periodo qualora non abbiano dato la disdetta con cartolina raccomandata entro il 30 Settembre dell'anno di scadenza.

Nel caso di cessazione di esercizio il Socio si intende di diritto liberato da qualsiasi impegno verso l'Associazione fermo restando l'obbligo del

versamento dell'intero contributo dell'anno in corso.

ART. 10

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale ed è tenuto a pagare la quota dell'anno in corso, nè può chiedere parziali rimborsi di quanto già pagato.

ART. 11

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per perdita di qualifica di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'espulsione che può essere comminata a seguito di proposta del Consiglio Direttivo o su deliberazione del consesso dei Probiviri, deve essere ratificata dall'Assemblea.

ORGANI SOCIALI

ART. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

9

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti ed astenuti ad attenersi ad esse.

Viene convocata mediante avviso recante l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione se la prima andasse deserta.

La seconda convocazione potrà essere effettuata nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione può essere pubblicato sul giornale abitualmente distribuito ai Soci, o recapitato a mano o per posta.

L'avviso dovrà essere inviato ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza entro ventiquattro ore.

ART. 14

L'Assemblea è costituita dai Soci.

Qualunque Socio può farsi rappresentare da altro Socio.

Qualora trattasi di Soci di cui al punto 1) dell'art. 4 del presente Statuto, essi possono farsi rappresentare da parenti ed affini fino al

terzo grado, mediante delega in calce al biglietto di ammissione.

Nessun Socio può avere più di una delega.

Non possono essere delegati nè i componenti il Consiglio Direttivo nè i Dipendenti dell'Associazione.

ART. 15

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

ART. 16

Dell'Assemblea è Presidente il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza un Vice Presidente, oppure un Socio nominato dall'Assemblea.

Funzionerà da Segretario il Segretario dell'Associazione o il Notaio nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 Giugno e:

- a) determina l'indirizzo generale delle attività associative;
- b) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno;

quando necessario:

- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

d) elegge il Collegio dei Proviviri.

ART. 18

Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o qualora vi sia la richiesta di un numero di Soci che dispongono di un quarto dei voti complessivi spettanti all'universalità dei Soci.

Se trattasi di scioglimento dell'Associazione o di modifica da apportarsi allo Statuto Sociale la domanda di convocazione dovrà essere firmata da almeno due terzi dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci deve avvenire entro un mese dalla richiesta medesima.

La richiesta motivata dai Soci deve essere presentata alla Segreteria dell'Associazione con domanda firmata dai richiedenti e la Segreteria rilascerà ricevuta.

Il Consiglio Direttivo, dopo averne esaminata la regolarità, dovrà convocare l'Assemblea nei termini stabiliti.

ART. 19

La legale costituzione dell'Assemblea è accertata dal suo Presidente.

Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è necessaria la presenza di tre quarti dei Soci; in seconda convocazione la metà più uno dei Soci.

ART. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei votanti tranne che le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione o di modifica al presente Statuto che sono sempre prese, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno di tutti i Soci dell'Associazione.

La nomina alle cariche sociali si farà a maggioranza relativa.

Le votazioni possono essere per alzata di mano od a scheda segreta.

La verifica della validità dell'Assemblea nonché della potestà degli intervenuti sarà controllata sulla base dell'elenco nominativo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 21

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate da apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori,

quando nominati dall'Assemblea.

IL PRESIDENTE

ART. 22

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo; attua le delibere degli Organi Collegiali.

In caso di assenza o di impedimento i Vice Presidente o il Vice Presidente appositamente delegato, sostituiscono il Presidente a tutti gli effetti ed in tal caso firmeranno gli atti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23

La conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

ART. 24

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri si

procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri così nominati sono rieleggibili e decadono unitamente all'intero Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti quegli atti che reputi opportuni, per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea.

Mette in atto tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo è altresì demandato:

A) la nomina del Presidente e dei due Vice Presidente;

B) la nomina, su conforme parere dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO del Segretario dell'Associazione;

C) la deliberazione sui reclami dei Soci;

D) la convocazione dell'Assemblea.

ART. 26

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei Consiglieri presenti.

In caso di parità decide il voto di chi presiede.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per quattro volte consecutive, disertassero le riunioni del Consiglio, verranno considerati dimissionari.

Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO

ART. 27

Il Segretario dell'Associazione è nominato a norma dell'art. 24 lettera B) dal Consiglio Direttivo su conforme parere dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Il Segretario è responsabile dell'ordinamento, del funzionamento degli uffici, dei servizi, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione; lo stesso esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Partecipa, con funzioni di Segretario e con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui redige i verbali.

PROBIVIRI

ART. 28

L'Assemblea nomina tre Probiviri che possono essere eletti anche al di fuori dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta ai Probiviri di intervenire nelle controversie tra i Soci dell'Associazione e, solo nel caso di mancato accordo tra le parti, queste potranno adire a vie legali se lo riterranno necessario.

ART. 29

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto varranno le norme di Legge relative nonché quanto previsto dallo Statuto dell'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO che viene qui espressamente richiamato.

F.to BOCCONI Mauro

" Gian Franco BURO'

" PEDOL Domenico

" GAMBA Giancarlo - Notaio -

E' copia

conforme all'originale.

Milano, li 26 Settembre 1994